

**Legge 29 Dicembre 2011, n. 218**

***Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.***

**Art. 1**

***Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile.***

Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; *ma i termini di comparizione sono ridotti a metà*» sono soppresse.

**Art. 2**

***Disposizione transitoria.***

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

---

***Per effetto della suddetta modifica, adesso l'art. 645 c.p.c. è il seguente:***

**Art. 645 Opposizione.**

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. (1)

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 13 D.P.R. 17.10.1950, n. 857 e poi dall'art. 1 L. 29.12.2011 con decorrenza dal 20.01.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

*"In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà. "*

***Altresì, così viene a cadere definitivamente:***

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono sempre dimezzati rispetto a quelli ordinari per il solo fatto che sia stata proposta l'opposizione.*

**Cass. civ., Sez. Unite, 09/09/2010, n. 19246**